

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"TENNIS CLUB LA VOLÉE"



Il giorno 13 aprile 2021, alle ore 18.30 i signori:

- **MICHELE DIEMMI** nato a Parma (PR) il 20.11.1992 – C.F. DMMMHL92S20G337S
- **MARCO CASALUCE** nato a Lecce (LE) il 31.12.1993 – C.F. CSLMRC93T31E506S
- **ALESSANDRO PIOLA** nato a Parma (PR) il 07.05.1993 – C.F. PLILSN93E07G337W
- **DIEGO VERONA** nato a Carrara (MS) il 03.02.1978 – C.F. VRNDGI78B03B832D
- **LUCIANA STRINGHINI** nata a San Giovanni in Croce (CR) il 09.10.1961 – C.F. STRLCN61R49H918J
- **MICHELE CORRADI** nato a Parma (PR) il 17.02.1992 – C.F. CRRMHL92B17G337O
- **MARCO MARINELLI** nato a Montecchio Emilia (RE) il 02.05.1990 – C.F. MRNMRC90E02F463J
- **MARIA CRISTINA PARIS** nata a Brescello (RE) il 19.02.1963 – C.F. PRSMCR63B59B156B
- **MARIA CECILIA QUARTA** nata a Novoli (LE) il 27.04.1968 – C.F. QRTMCC68D67F970N

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta denominata "Tennis Club La Volée".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Via Enrico Berlinguer, 5 – 43013 a Langhirano, provincia di Parma, con numero di Partita Iva e Codice Fiscale 02974160349. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3

L'associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt. 36 e 38 del Codice Civile), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'art. 148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo.

Articolo 4

Sono Organi Sociali:

- l'Assemblea generale dei Soci,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo,
- il Collegio dei Probiviri,
- il Revisore dei Conti.

Articolo 5

La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 6

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Per l'anno 2021 e fino a nuove determinazioni da parte del Consiglio Direttivo la quota associativa viene fissata in Euro 15,00=

Articolo 7

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, entro il quarto mese dalla fine dell'anno sociale.

Articolo 8

A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica.

Gli stessi, seduta stante, eleggono:

Presidente – **MICHELE DIEMMI**

Vicepresidente – **MARCO CASALUCE**

Segretario e Tesoriere – **ALESSANDRO PIOLA**

Articolo 9

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti riconosciuti CONI ed iscritte al Registro Nazioni del CONI. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in PARMA il 13/04/2021

Presidente

[Firma]
firma
Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore
Atto registrato al n. 186 serie 3... il 26/04/2021
Imposte assolute per € 296,00
Il funzionario



STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"TENNIS CLUB LA VOLÉE"



Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita in Via Enrico Berlinguer 5 – 43013 Langhirano, provincia di Parma, con numero di Partita Iva e Codice Fiscale 02974160349 una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 (*Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute*) e seguenti del Codice Civile denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club La Volée"

In breve, *ASD Tennis Club La Volée*

Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, nel rispetto delle Leggi dello Stato, ha come finalità precipua la pratica agonistica e amatoriale del tennis, comunque a carattere dilettantistico, organizzando attività sportive compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative. Potrà acquisire e/o gestire e/o condurre in locazione strutture ed attrezzature idonee alla pratica del tennis, nonché organizzare e/o partecipare a gare, campionati ed in generale a qualsiasi manifestazione nell'ambito del tennis, nonché attuare attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale. Promuoverà tutto ciò che è legato al tennis. L'associazione aspira inoltre a creare collaborazioni con associazioni, operatori e professionisti che operino per il raggiungimento delle stesse finalità. Potrà, inoltre, organizzare manifestazioni, festival, ed incontri culturali, sportivi e di spettacolo comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione. Potrà organizzare scuole di formazione, corsi formativi, seminari, conferenze, nonché manifestazioni anche nei parchi e spazi verdi riguardanti lo sviluppo e la divulgazione della disciplina sportiva del tennis. Per raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari. L'associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere altre attività diverse da quelle sopraelencate rivolte solo ed esclusivamente ai soci come il servizio di incordatura, la gestione di bar, la somministrazione di cibo e bevande, la gestione di palestre e la vendita di abbigliamento e prodotti di equipaggiamento per il tennista (es. corde, antivibrazioni, polsini, etc.); in tal caso gli eventuali utili andranno investiti nell'associazione al fine di contribuire a coprirne le spese di gestione e di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali. Per l'attuazione dei propri scopi l'associazione potrà promuovere e coordinare ogni opportuno scambio d'informazione tra i propri associati, e tra queste ed altre associazioni od enti che operano negli stessi settori; promuovere la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni ed articoli attinenti ai contenuti promossi dall'associazione; creare un sito web, realizzare attività pubblicitarie e di comunicazione, nonché video-clip ed attività audiovisive.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva affiliata o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente di promozione sportiva affiliato e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'Ente stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le

decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali degli enti di promozione sportiva affiliati.

6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione Soci

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti, con validità coincidente con la durata dell'anno sociale.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dell'ente affiliato di appartenenza e dei suoi organi.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei Soci – soci fondatori / soci ordinari

1. L'associazione è composta dai soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e dai soci ordinari cioè da tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Ad entrambe le categorie di soci sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto. Ulteriori eventuali suddivisioni dei soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Ogni socio dovrà versare annualmente la quota sociale stabilita per ogni singola categoria dal Consiglio Direttivo nei termini da esso indicati. Può diventare socio qualunque persona fisica si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso cittadinanza, appartenenza etnica o professione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica dell'ente affiliato di riferimento e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

2. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.



Art. 6 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria, che dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

2. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci, mediante richiamo scritto e/o sospensione temporanea qualora il socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che con la sua condotta arrechi danni morali o materiali all'associazione. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea generale dei Soci
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo
- d. il Collegio dei Probiviri
- e. Il revisore dei Conti

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea generale dei Soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un quarto degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni che facciano parte dell'Associazione da almeno un anno.

2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.



Art. 10 – Compiti dell'Assemblea – Deliberazioni

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 - Convocazione – Procedure Assembleari

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione oppure attraverso comunicazione agli associati a mezzo strumenti di telecomunicazione telefonica o telematica. Nella convocazione dell'Assemblea straordinaria devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i Soci a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, ma potrà assegnare altri incarichi. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.



3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi dell'ente di promozione sportivo a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 13 – Dimissioni

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo: delibera sulle domande di ammissione dei Soci; realizza il conseguimento dei fini statuari nel rispetto delle attribuzioni riservate all'assemblea e agli altri organi sociali; redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; fissa le quote sociali annue; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente; adotta i provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci se ritenute in linea con lo statuto; stipula atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; stipula contratti di gestione, di locazione, di lavoro, di collaborazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, apre conti correnti bancari, contrae assicurazioni varie ed in particolare accede a finanziamenti, contrae mutui, contratti di leasing e assume ogni altro impegno finanziario non previsto; conferisce specifici incarichi, compiti e mandati a terzi; amministra il patrimonio associativo.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente per delega del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 17 – Il Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

Art. 18 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.



2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, *qualora nominato*, è composto da tre membri che eleggono il Presidente. I componenti del Collegio devono essere soci dell'associazione. Possono far parte del Collegio dei Probiviri i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sino a elezione del successivo Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri: ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa; si attiva autonomamente o su segnalazione; opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio; adotta i provvedimenti disciplinari con deliberazione motivata. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Art. 20 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che non osservi le norme dello Statuto o del Regolamento sociale, i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) ammonizione verbale; 2) deplorazione scritta con o senza affissione all'Albo; 3) sospensione temporanea dalla frequenza dei locali e dalle cariche sociali; 4) Espulsione; 5) Radiazione.

2. Avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo di cui ai punti 2), 3) e 4) e 5), il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri. A tal fine, detti provvedimenti dovranno essere notificati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato il quale, entro venti giorni dalla data del ricevimento, dovrà comunicare con lettera raccomandata a/r l'impugnazione al Collegio dei Probiviri e per conoscenza al Consiglio Direttivo. Il provvedimento è immediatamente esecutivo solo nei casi giudicati gravi; detta immediata esecutività dovrà essere adeguatamente motivata nel provvedimento stesso. In ogni caso il provvedimento diventa irrevocabile e potrà essere reso pubblico solo se confermato dal Collegio dei Probiviri o per decorso del termine

Art. 21 Il revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti è un membro effettivo, scelto fra i Soci iscritti all'albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero della Giustizia o dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. Il Revisore è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, deve essere all'uopo convocato ed ha voto consultivo. Il Revisore esercita la vigilanza sull'amministrazione della Associazione osservando le norme previste dal Codice Civile. In caso di irregolarità qualsiasi socio è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo per i necessari chiarimenti. In caso di necessità il revisore può chiedere la convocazione della Assemblea. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 22 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico/finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 23 – Anno sociale

1. L'esercizio sociale e finanziario hanno inizio il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per l'anno 2021 in cui l'esercizio sociale e finanziario hanno inizio il 01 giugno 2021 e terminano il 31 dicembre 2021.



Art. 24 – Patrimonio e quota associativa

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione, dal fondo di riserva. La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Per l'anno 2021 e fino a nuove determinazioni da parte del Consiglio Direttivo la quota associativa viene fissata in Euro 15,00=;

Art. 25 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- il libro Soci;
- il libro verbali delle Assemblee;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo.

2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 26 – Scioglimento

1. L'associazione si scioglie:

- per deliberazione in tal senso dell'assemblea;
- per la sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo sociale;
- per il venir meno della totalità degli associati.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge: a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione affiliata, secondo le direttive del CONI.

4. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la Federazione affiliata e i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 27 – Clausola compromissoria

Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'associazione e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi degli statuti delle Federazioni e/o Enti sportivi a cui l'associazione sarà affiliata e che tutti i soci si obbligano ad accettare. L'eventuale ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva, come previsto dallo statuto competente.

Art. 28 – Norma Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'ente di promozione cui l'Associazione è affiliato.

Letto, confermato e sottoscritto in

PARMA

il 13/04/2021

Presidente

[Firma]
firma

Agenda Delle Entrate - D.P. Cremona
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore
Atto registrato al n. 136 serie 3 il 26/04/2021
Importe assolate per € 296,00
Il funzionario
EMILIO BROCCA
Direttore Provinciale